



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. 14206338 - C. F. 80003650308 - P.I. 00466800307 - Tel. 670014/15 - fax 670002

REGOLAMENTO

PER LA DICIPLINA DELL'ORARIO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO E SVAGO DISCIPLINATE DAL T.U.L.P.S.

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 dell'11/10/1999 e n. 80 del 20/12/1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/11/2013



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. 14206338 - C. F. 80003650308 - P.I. 00466800307 - Tel. 670014/15 - fax 670002

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'orario delle attività di pubblico spettacolo e quelle d'intrattenimento e svago autorizzate ai sensi ai sensi degli artt.68, 69, 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per attività di pubblico spettacolo e d'intrattenimento e svago s'intendono quelle esercitate per soddisfare qualunque tipo di ristoro o godimento dello spirito, da cui esulano i caratteri dell'insegnamento o della propaganda, indette nell'esercizio di attività imprenditoriale, svolte in modo prevalente ed organizzato e non casuale in locali nei quali è prevista un'affluenza di pubblico, tale da costituire una certa attrattiva.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le attività di mero allietamento costituite dalla riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali effettuate, non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale, nei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli privati e negli agriturismi, nonché le manifestazioni a carattere temporaneo, anche sul suolo pubblico, esercitate in forma non imprenditoriale.

ART. 3 COMPETENZE

1. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del presente regolamento, nonché all'adozione degli atti derogatori.

ART. 4 FASCE ORARIE

1. L'orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi degli articoli 68, 69, 86 del T.U.L.P.S., dovrà essere determinato osservando i seguenti criteri:
 - 1) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili:
Fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 01.30
 - 2) palestre con annessa attività di pubblico spettacolo, piste per autoveicoli, motoveicoli, gokart ecc. pattinaggio, skate-board, tavole e apparecchi similari:
Fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 01.30
 - 3) sale da ballo, nightclub (sale da ballo e discoteche nelle quali si svolgono numeri di arte varia), caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili:
Fascia oraria: dalle ore 17.00 alle ore 03.00
 - 4) teatri tenda:
Fascia oraria: dalle ore 09.00 alle ore 02.00
2. Per le attività di cui ai punti n.1 e n.2, **esclusivamente** per il periodo compreso fra il **15 giugno ed il 15 settembre**, è prevista la seguente **fascia oraria:** dalle ore 08.30 alle ore 02.00.



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. 14206338 - C. F. 80003650308 - P.I. 00466800307 - Tel. 670014/15 - fax 670002

3. Nelle giornate festive e prefestive e nella giornata del venerdì, nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio, il 14 febbraio (festa di S. Valentino), l'8 marzo (festa della Donna), nella giornata del Santo Patrono ed in quelle ad esse successive, è consentito agli esercenti di anticipare l'apertura e di posticipare la chiusura fino al massimo di un'ora, anche in deroga alle fasce orarie di cui al precedente comma 1, senza obbligo di comunicazione al Comune.
Le deroghe di cui al presente comma devono intendersi riferite esclusivamente all'ora di apertura iniziale ed a quella di chiusura finale comunicata ai sensi del successivo articolo 8, e non a quelle intermedie eventualmente adottate.
4. Nell'ambito di ciascuna fascia oraria è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite massimo giornaliero di 13 ore, anche non consecutive.
5. E' consentito derogare all'obbligo del limite massimo giornaliero previsto al precedente comma 4 durante le giornate e nelle occasioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 5 ALTRE ATTIVITA'

1. Per le attività classificabili di pubblico spettacolo o d'intrattenimento e svago, non espressamente indicate nel precedente articolo 4, comma 1, comunque soggette alle disposizioni di cui agli articoli 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., l'orario sarà determinato nel provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per gli esercizi similari.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alla disciplina dell'orario delle attività temporanee di pubblico spettacolo o d'intrattenimento e svago soggette ad autorizzazione di Pubblica Sicurezza.
3. Per le attività classificabili di pubblico spettacolo o d'intrattenimento e svago, non soggette ad una delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., il Sindaco, mediante Ordinanza, può disciplinarne l'orario di svolgimento con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per esercizi similari.

ART. 6 ATTIVITA' CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Quando congiuntamente all'attività prevalente di pubblico spettacolo o d'intrattenimento e svago è svolta anche quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'orario di somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività d'intrattenimento e svago, come stabilito nel presente Regolamento.
2. In ogni caso, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al presente articolo non può svolgersi disgiuntamente dall'attività di intrattenimento e svago autorizzata.



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. 14206338 - C. F. 80003650308 - P.I. 00466800307 - Tel. 670014/15 - fax 670002

ART. 7 TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE

1. Gli esercenti possono liberamente scegliere uno o più giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana.

ART. 8 COMUNICAZIONI ED ESPOSIZIONE DELL'ORARIO

1. Ogni esercente deve comunicare al Comune, l'orario che intende osservare, ed ogni successiva modifica dello stesso, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 4.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve contenere anche l'indicazione delle eventuali giornate di chiusura.
3. L'orario di chiusura comunicato o consentito in deroga è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti.
4. Lo sgombero completo del locale e la cessazione di ogni servizio devono avvenire entro 60 minuti dall'orario di chiusura comunicato o consentito in deroga.
5. L'esercente deve indicare l'orario di apertura praticato mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile al pubblico, all'interno e all'esterno dei propri locali.

ART. 9 DEROGHE

1. Il Sindaco può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'osservanza delle fasce orarie di cui all'art.4 del presente Regolamento, in occasione di festività, ricorrenze o manifestazioni limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.

ART. 10 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

1. E' consentito chiudere l'esercizio sino ad un massimo di trenta giorni, senza necessità di darne preavviso al Comune.
2. Se la chiusura è superiore ai trenta giorni e non superiore a 12 mesi, l'esercente è tenuto a dare preventivo avviso al Comune.
3. Se, per cause di forza maggiore, da comprovarsi da parte dell'interessato, la chiusura debba protrarsi per un periodo superiore ai 12 mesi, il titolare deve presentare al Comune apposita domanda preventiva al fine di ottenere l'autorizzazione alla chiusura dell'esercizio, che sarà rilasciata discrezionalmente nei casi in cui i motivi della richiesta siano riconosciuti validi ed esistenti.



COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. 14206338 - C. F. 80003650308 - P.I. 00466800307 - Tel. 670014/15 - fax 670002

4. La sospensione delle attività d'intrattenimento e svago previste dall'art.86 del T.U.L.P.S. sono regolamentate dall'art. 99 del T.U.L.P.S.

ART. 11 ATTIVITA' MISTE

1. Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto, quella prevalente determina l'orario di apertura e chiusura. In ogni caso, è vietato un orario differenziato.
2. Per attività miste s'intende l'esercizio congiunto, nel medesimo locale, di differenti attività sottoposte ciascuna, per legge o regolamento, ad un diverso regime d'orario.
3. Il carattere di prevalenza è accertato dal Comune, in conformità ai seguenti parametri:
 - a) Il volume d'affari;
 - b) La superficie utilizzata, in rapporto al modo d'utilizzo della stessa da parte del pubblico.

ART. 12 SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.
2. Le violazioni degli articoli 4 e 10 comma 3 del presente Regolamento e di quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione/attività per un periodo di tre giornate di apertura con conseguente sospensione dell'attività.
4. Le altre violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, ed quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, se non specificatamente sanzionate dalla Legge, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.